

Pubblicato il 19/12/2024

N. 23032/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06319/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6319 del 2024, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Rita Ricchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa richiesta di sospensione,

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti psico – fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. -OMISSIS- di

prot. del 27/03/2024 (doc. 1), consegnato per la notifica in pari data, attraverso cui il Sig. -OMISSIS-, con riferimento alle risultanze degli accertamenti sanitari (visita cardiologica con ECG ed esame audiovestibolare) a cui è stato sottoposto, già idoneo al servizio militare incondizionato, all'esito degli accertamenti effettuati, limitatamente agli apparati esplorativi, risulta affetto da "prevalenza vestibolare destra", pertanto non possiede i requisiti sanitari richiesti come da Appunto n. -OMISSIS- Add. e Reg. di prot. datato 20 marzo 2024 dell'Ufficio Addestramento e regolamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per il corso di specializzazione per l'Abilitazione al Comando di Unità Navali d'Altura e Costiere pubblicato e diramato con interpellanza nr. 310/1-2 Add. E Reg. di Prot. in data 05.02.2024 (doc. 2) sul portale Leonardo dal Comando Generale Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Addestramenti e Regolamenti, ed in riferimento alle norme tecniche della Pubblicazione n. N-8 "Norme per i corsi di formazione successiva per il personale dell'Arma Dei Carabinieri, edizione 2013";

- della determina nr. -OMISSIS- Add. e Reg. di prot. datata 11 aprile 2024 con la quale veniva comunicato al ricorrente di essere risultato assente alle prove selettive, è escluso dall'iter selettivo per l'eventuale ammissione al corso di specializzazione per "Comandante di Unità Navali e Costiere ai sensi di quanto previsto al paragrafo 4 – 3^a alinea dell'Interpellanza diramata con la lettera cui si fa seguito (doc. 3).

- di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto, connesso o comunque conseguenza dell'atto come sopra impugnato, lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, in particolare:

- interpellanza nr. 310/1-2 Add. E Reg. di Prot. in data 05.02.2024 (cfr doc. 2);
- della graduatoria relativa all'interpellanza nr. 310/1-2 Add. E Reg. di Prot. in data 05.02.2024 per la selezione di 11 aspiranti al corso di specializzazione per "Comandante di Unità Navali e Costiere" (non in possesso);
- Degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione per gli accertamenti psico – fisici relativi alla procedura selettiva de qua e sulla base

dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale certificato di visita medica propedeutico e l'allegata cartella sanitaria;

- e per il conseguente accertamento del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini della selezione di 11 aspiranti al corso di specializzazione per "Comandante di Unità Navali e Costiere" con ogni statuizione consequenziale.

In subordine, per la condanna ex art. 30 del Codice del processo Amministrativo dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente ed al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge; nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente ordinando l'inserimento dello stesso nella graduatoria definitiva della selezione di 11 aspiranti al corso di specializzazione per "Comandante di Unità Navali e Costiere" e la contestuale ammissione alla frequenza del corso di formazione di cui all'interpellanza, nonché ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2024 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'esito (favorevole al candidato) della verifica disposta da questo TAR;

Considerato che la presente causa ha ad oggetto, oltre all'esclusione di parte ricorrente, anche la graduatoria della selezione interna in oggetto;

Ritenuto che, sebbene parte ricorrente abbia tempestivamente impugnato con motivi aggiunti la graduatoria finale relativa al concorso interno in oggetto, sussiste, tuttavia, la necessità di integrare il contraddittorio perché la notifica del ricorso per motivi aggiunti risulta effettuata solo nei confronti di alcuni controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito web della resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 40 (quaranta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto, altresì, di richiedere alla stessa Amministrazione, entro gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, breve relazione di aggiornamento sulle prove che il ricorrente non ha potuto sostenere a causa della dichiarata inidoneità e sullo stato dell'iter concorsuale con particolare

riferimento all'avvio e allo stato di svolgimento del corso di specializzazione per "Comandante di Unità Navali e Costiere" e alla sua eventuale conclusione; Ritenuto di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- richiede al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri i chiarimenti nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
- fissa per il prosieguo, la camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025, ore di rito.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

Domenico De Martino, Referendario

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.